



# **COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**

**(Provincia di Frosinone)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010.**

(Testo emendato con delibera CC. N.19 del 22.06.2011)

## Premessa

La legge n. 287, del 25.8.1991, aveva profondamente innovato la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi pubblici in questione mediante l'abrogazione della normativa precedentemente in vigore. La nuova legge regionale n.21 del 29-11-2006 introduce nuovi concetti sia normativi che procedurali. Il decreto legislativo 59/2010 recepisce la direttiva Bolkestein in materia di procedimenti, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 reca misure urgenti in materia di competitività economica; A seguito del nuovo impianto legislativo regionale, che dispone unicamente per l'aspetto amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione dettando principi e indirizzi, l'amministrazione comunale, nella propria autonomia, disciplina il settore in risposta alle esigenze del proprio territorio. Le novità introdotte dalla legge regionale interessanti l'attività regolamentare sono le seguenti come bene precisate nell'art. 1 in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione e intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, l'incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
- c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi;
- d) l'efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell'inflazione;
- e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
- f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
- g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all'incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all'aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
- h) la prevenzione del fenomeno dell'alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;
- i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
- l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
- m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l'Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti locali;
- n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l'esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l'occupazione;
- o) la salvaguardia dei locali storici;
- p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico.

## Criteria generali

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti e comunque nell'applicazione delle intervenute direttive del D.lgs n.59/2010 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione del D.L. 31 maggio 2010, N. 78:

1. l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
2. la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione come definite all'articolo
3. le modalità di segnalazione certificata di inizio attività SCIA;
4. la programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e successive modifiche.

Esse si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali e su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, con esclusione:

1. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma complementare nei circoli privati a favore dei soci (fatte salve le espresse norme richiamate nel presente regolamento);
2. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
3. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività dell'agriturismo e bed & breakfast, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

### **Art. 2 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento**

Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- Ampliamento – espansione della superficie dell'esercizio pubblico indicata nell'autorizzazione e dichiarata sorvegliabile.
- Autorizzazione – si intende l'atto formale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o presso circoli privati non aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, del trasferimento di sede fuori dalla zona d'insediamento.
- Autorizzazione temporanea- l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- Delegato o preposto – è la persona indicata dal titolare dell'impresa a rappresentare la stessa nel possesso dei requisiti professionali.
- Segnalazione certificata di inizio attività SCIA - l'inizio di alcune attività di somministrazione, avente l'aspetto della dichiarazione, e che permette di iniziare immediatamente l'attività, in zona non tutelata.
- Distribuzione automatica – installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
- Domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
- Esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Gioco lecito – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.

- Istanza – si intende la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione presso un circolo privato non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- Mensa aziendale – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- Norme igieniche sanitarie – sono le imprescindibili condizioni igieniche sanitarie, sia soggettive che oggettive, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Pubblico esercizio – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali ai quali chiunque può accedere liberamente.
- Requisiti oggettivi – raccolgono tutte le condizioni urbanistiche-edilizie, sulla destinazione d'uso dei locali o area interessata, sull'osservanza del contenimento acustico e della zonizzazione acustica del territorio comunale, sulla prevenzione incendi ed altre disposizioni di legge.
- Requisiti soggettivi – sono le imprescindibili condizioni morali e professionali che ogni soggetto deve possedere per poter esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande.
- Somministrazione – è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.
- somministrazione di alimenti e bevande:

1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 36 della l. r. 33/1999;

- Somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
- Somministrazione presso complessi ricettivi – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- Somministrazione in luoghi di intrattenimento e svago – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- Somministrazione presso circoli privati – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- Sorvegliabilità – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- Sospensione dell'attività – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.

- Superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
- Stagionalità – uno o più periodi dell'anno solare complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei mesi durante il quale viene esercitata l'attività di somministrazione.
- Subingresso – trasferimento dell'azienda in gestione o vendita per atto tra vivi o causa di morte a soggetto avente i requisiti soggettivi.
- Trasferimento – spostamento dell'esercizio autorizzato in altro punto del territorio comunale.

### **Art. 3 – Coordinamento con altre disposizioni legislative**

Il presente regolamento norma in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

### **Art. 4 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione**

1. gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono di un'unica tipologia di esercizio come definita dall'art. 3, comma 1, lett. C) della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 e s.m.i.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività, ivi compresi i generi di pasticceria, i e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine.

### **Art. 5 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande**

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela. Per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

Il locale in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al primo comma

### **Art. 6 – Requisiti di idoneità dell'esercizio .**

Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica autorizzazione sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso.

Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, di sorvegliabilità e qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, devono osservare i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti la zona d'insediamento.

## **Art. 7 – Impatto acustico**

I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono autocertificare che l'emissione acustica e le caratteristiche dell'impianto corrispondono alla normativa vigente in materia; l'autocertificazione deve essere corredata dalla relazione del tecnico competente in acustica ambientale e deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività.

## **Art. 8 – Requisiti morali**

1. Come precisato nell'art. 8 della l.r. 21/2006 e nel d.lgs 59/2010, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero non possono presentare istanza ossia non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni

sportive, per infrazioni di natura penale alle norme sul gioco del lotto;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere e), f), g), h) e i) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o presidente del sodalizio, da altra persona preposta all'attività

somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e precisamente:

- a) per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
  - b) per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari;
  - c) per le società a responsabilità limitata, nei confronti dell'amministratore unico o del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  - d) per le società di capitali, nei confronti del presidente o legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;
  - e) per le società estere con sede secondarie nel territorio italiano, nei confronti del legale rappresentante in Italia;
  - f) per le società cooperative, nei confronti del rappresentante o presidente e nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione;
  - g) per i consorzi come definiti dal codice civile, nei confronti di chi ha la rappresentanza e dei componenti il consiglio di amministrazione; in caso di consorzio di imprenditori o di società, i requisiti sono richiesti anche ai titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate;
  - h) per associazioni e fondazioni costituite ai sensi del codice civile, nei confronti del rappresentante o presidente e soci che assumono la conduzione dell'attività di somministrazione.
6. I requisiti morali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o dalla SCIA.
7. La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel secondo comma ed il loro possesso dei requisiti di onorabilità.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

#### **Art. 9 - Requisiti professionali.**

1. Ai sensi dell'art.71, comma 6 del D.lgs 59/2010, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Il possesso del requisito cui al primo comma, è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare da parte del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo delegato o preposto. La figura di delegato o preposto deve essere dichiarata nell'istanza o nella SCIA che deve essere

sottoscritta per accettazione da parte del delegato o preposto. I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o SCIA.

**Art. 10 – Trasferimento della gestione o della titolarità, circoli privati, altre attività. Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

Sono soggette a SCIA:

· Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui

all'art. 64, comma 1 del decreto legislativo 59/2010;

· L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle seguenti lettere:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c) della legge 287/1991, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico

L'ingresso ai locali indicati nelle lettere suddette è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.

· L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'esplicito richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 59/2010, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 ("Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati"), e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevede la SCIA.

Le segnalazioni certificate di inizio attività- SCIA previste nel presente regolamento devono essere effettuate utilizzando il modello predisposto dallo sportello Unico Attività Produttive, previo pagamento dei diritti di istruttoria nella misura prevista dalla normativa regolamentare vigente e qualora la SCIA venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello.

La SCIA può essere presentata:

- direttamente al protocollo comunale con allegato copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

- per raccomandata con allegato copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

- mediante l'utilizzo della PEC.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il responsabile dell'ufficio incaricato del procedimento, al ricevimento della SCIA e comunque entro 30 giorni, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento nonché l'eventuale indicazione dello sportello unico al quale si possa prendere visione o conoscenza degli atti. Riscontrata la regolarità della SCIA, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, contestualmente



all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro un termine di almeno 30 giorni ed avvia la verifica d'ufficio delle dichiarazioni contenute nella SCIA.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di legge.

Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al precedente articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti e dei presupposti di quanto dichiarato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

#### **Art. 11 – Documenti da allegare alla SCIA**

Alla SCIA , ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. la planimetria e sezioni in scala 1:100 con l'indicazione dell'altezza e superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; i grafici devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato e dall'interessato, devono corrispondere alla Dia sanitaria semplice da inoltrare all'ASL e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
2. autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
  - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  - c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  - d) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
  - e) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico, di immissioni in atmosfera e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
  - f) Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
  - g) certificato di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali e di sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 64 d.lgs 59/2010);
3. certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
4. documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 7 del presente regolamento;
5. copia della Dia sanitaria semplice;
6. relazione tecnica

## **Art. 12- Autorizzazione per nuove aperture: Contenuto della domanda e documentazione da allegare.**

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere temporaneo, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune.

La domanda di autorizzazione e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico o mediante l'utilizzo della PEC.

1. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

- a. generalità del richiedente;
- b. indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c. indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico -sanitarie del locale;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo con indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni , se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni.

2. Nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art .10 del presente Regolamento.

3. Alle istanze sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all'art.11 con gli estremi catastali;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
  - 1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
  - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
  - 4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico- sanitaria;
  - 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico, di immissioni in atmosfera e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
- 6) Relazione tecnica
- 7) Titolo di disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività
- 8) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti previsti agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

## **Art. 13 – Istruttoria dell'istanza .**

Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Comune è tenuto a comunicare entro 30 giorni all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

#### **Art. 14 - Decisione sull'istanza.**

Il diniego dell'accoglimento dell'istanza sarà adeguatamente motivato in fatto ed in diritto e l'eventuale mancata risposta entro il predetto termine di 90 giorni la domanda si intende accolta. Nel caso in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, il Comune assumerà determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies commi 1 e 1bis e 21-nonies comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Comunque, sarà annullato il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.

#### **Art. 15 – Autorizzazione- disposizioni varie**

L'autorizzazione è rilasciata sul modello predisposto dallo Sportello Unico Attività Produttive ed è da intendersi titolo di polizia amministrativa rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento.

Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazioni ai locali in essa indicati.

#### **Art. 16 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione**

1. Sono soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività- SCIA- di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 ed escluse dalla programmazione le attività che vengono svolte :

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di somministrazione che svolgono l'attività congiunta prevalente di trattenimento e svago; l'attività congiunta prevalente si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. L'accesso ai locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico;
- i) le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dalle Associazioni e dai Circoli aderenti ad Enti od Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui al DPR 235/2001.

2.. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande sopra indicate devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

### **Art. 17 – Autorizzazione stagionale**

Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare. Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni programmate.

Nell'autorizzazione sarà riportato il periodo di attività scelto.

### **Art. 18 – Autorizzazione temporanea**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti, per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea sono presentate almeno 15 giorni prima dell'evento al Suap del Comune e contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività somministrazione;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

Alle istanze sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche che attesti:
  1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  2. i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
  3. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  4. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  5. la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

### **Art. 19 – Distributori automatici**

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

### **Art. 20 – Trasferimento di sede**

Il trasferimento dell'esercizio di somministrazione è soggetto a preventiva SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, attualmente vigente con le modalità indicate all'art.12 del presente regolamento.

A seguito del trasferimento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla Scia o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

### **Art. 21 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione**

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è comunicato al comune e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata. Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso da parte del comune. La comunicazione per l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione deve contenere le generalità del titolare, nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento o la riduzione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali.

Alla comunicazione devono essere allegate:

A. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dei D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

1) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

2) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi, e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;

B. la planimetria timbrata e vistata da un tecnico competente, attestante lo stato dei luoghi alla data della presentazione della comunicazione di ampliamento/riduzione, nonché la misura dello stesso.

### **Art. 22 – Subingresso.**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda;

Le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono:

1) il possesso dei requisiti morali e professionali indicati nel presente regolamento;

2) l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa.

Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente all'azienda come definita dal codice civile.

3) Il subingresso per cessione, affittanza o gestione d'azienda è soggetto alla Segnalazione Certificata di inizio attività – SCIA- da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

La SCIA, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale.

Alla segnalazione sono allegati:

a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda o affitto azienda;

b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il possesso dei requisiti professionali così come previsto dall'art. 71 del Dlgs. 59/2010 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

3) L'ubicazione del locale oggetto del subingresso;

4) In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, presenta allo Sportello Unico Attività Produttive la SCIA.

La segnalazione dovrà contenere quanto indicato alla lettera c) e avere i seguenti allegati:

a) copia della denuncia di successione;

b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

Il subentrante che intende proseguire l'attività è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la cede ad altri, il Comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione. La richiesta di proroga deve essere presentata al SUAP almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.”

5) in caso di cessazione di attività di somministrazione nei locali interessati non potrà essere avviata un'attività simile prima di sei mesi

#### **Art. 23 – Affitto d'azienda.**

L'affitto di azienda è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. La SCIA, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo

Alla segnalazione sono allegati:

a) copia del contratto di affitto, redatto nelle forme stabilite dalla legge, debitamente registrato;

b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

d) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

e) il possesso dei requisiti professionali così come previsto dall'art. 71 del Dlgs. 59/2010 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

f) Nel caso in cui il subingresso riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto  
Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e 10 del presente Regolamento può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi all'acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, continuando a svolgere l'attività stessa. La richiesta di proroga è presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni.

#### **Art. 24 – Rappresentanza o affidamento gestione di reparti d'azienda**

L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda fermo restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente. L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge è comunicato al SUAP del Comune. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario

nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
- c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita NA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
  - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
  - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lvo 59/2010 della legge da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

L'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Sull'originale del titolo si annoterà la rappresentanza e la gestione del reparto indicando le generalità del rappresentante o del gestore, l'attività gestita e la durata. Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc..

Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

#### **Art. 25 – Cessazione dell'attività**

Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività deve darne segnalazione al SUAP del Comune entro 30 giorni dalla cessazione allegando l'autorizzazione stessa.

#### **Art. 26 – Sospensione e decadenza delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione, anche a carattere temporaneo, sono sospese:

- a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Sindaco ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;
- b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 35 del presente regolamento;
- c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 31 del presente regolamento;

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottantagioni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) quanto il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10;
- d) quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dal comune a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.
- e) Quando venga meno la rispondenza dei locali alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza incendi;

- f) quando non venga effettuata la comunicazione di cui al precedente art. 14, n. 7, relativa al possesso dei requisiti strutturali ed alla sussistenza del punteggio minimo di qualità di cui al precedente art. 11;
- g) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- i) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'art. 24 del presente regolamento.

3. Nei casi di cui alle lettere f) e g) il Comune procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 per l'adeguamento;
- b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

4. Le richieste di proroga di cui al precedente comma 2, lettera a) ed h) sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i moti che giustificano la richiesta medesima al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

5. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e h) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

6. L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 20 del presente regolamento decade nei casi previsti al precedente comma 2, lettere c) e d).

### **Art. 27 – Obbligo della prestazione**

Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza. È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.

### **Art. 28- Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività**

E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dandone contestuale comunicazione al Comune entro due giorni dalla chiusura.

Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente è tenuto a darne comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura.

Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

### **Art. 29 -Pubblicità dei Prezzi**

L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

1. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
2. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto 1) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.



3. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quanto altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.

4. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con le modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' fatto divieto di aggiungere costi aggiuntivi per il coperto.

Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

### **Art. 30 – Abbinamenti**

L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate. L'abbinamento senza separazione delle strutture e superficie può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria e tabaccheria, vendita giornali e riviste.

### **Art. 31 – Disposizioni particolari**

All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autorizzazione sanitaria: Dia sanitaria semplice;
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio. Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possano essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.

Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL.

Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

### **Art. 32 – Indirizzi per il coordinamento degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione**

1. Il Sindaco, in conformità a quanto prevista dall'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2006, stabilisce l'orario minimo di apertura e quella massimo di chiusura degli esercizi, nell'ambito dei quali gli esercenti determinano i propri orari, da un minimo di sei ore ad un massimo di diciotto ore
2. Il Sindaco, altresì determina la durata minima e massima di apertura, con indicazione dei relativi orari degli esercizi che svolgano attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
  - a. valutazione della rumorosità, interna ed esterna, dei locali interessati in relazione al disturbo arrecato ai residenti della zona in cui insistano i locali stessi e di quelle adiacenti;
  - b. valutazione dell'incremento del traffico veicolare e pedonale, nonché della presenza di spazi disponibili per il parcheggio e la sosta dei veicoli;
  - c. valutazione dell'emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate all'art. 6, comma 1, lettere c),d),e),f),g),h),i) ed l) della L.R. 21/2006.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), l) ed m) della L.R. 21/2006 devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.
5. L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana anche in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dal Sindaco ed è tenuto obbligatoriamente ad osservarli.
6. Nell'ambito dell'orario stabilito gli esercenti devono rispettare le vigenti disposizioni di legge relative agli orari massimi ed ai turni di riposo dei dipendenti;
6. La scelta dell'orario di esercizio da parte degli esercenti ha come limite minimo le ore 05.00 e come limite massimo le ore 02.00.
7. Durante l'estate isolana nel periodo dal primo giugno a quindici settembre *nonché negli altri periodi dell'anno nei soli giorni di giovedì, venerdì e sabato, e negli altri prefestivi* l'orario massimo di chiusura è posticipato alle ore 3.00 sempre nel rispetto del limite massimo di apertura di 18 ore. Il Sindaco, a seconda delle necessità che dovessero emergere in futuro, potrà disciplinare con apposita ordinaria eventuali cambiamenti di orari al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio.
8. E' data facoltà all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale. La chiusura è facoltativa.
9. *Ulteriori allungamenti del termine orario di chiusura, sempre restando nel limite massimo di apertura di 18 ore, potranno essere concessi previo la adozione di specifici protocolli di intesa fra esercenti ed Amministrazione Comunale, che dovranno avere particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano.*

### **Art. 33 – Sanzioni - Competenze all'adozione dei provvedimenti**

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio comunale preposto al commercio e polizia amministrativa ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Amministrativa, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di decadenza dell'autorizzazione adottate in esecuzione del presente regolamento, sono disposte dal responsabile dello Sportello Unico Attività produttive.

#### **Art. 34 – Procedura sanzionatoria**

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 21/2006, del Decreto legislativo 59/2010 ed i proventi sono devoluti al comune.

1. chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 14,20,17 e 21, del presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è soggetto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila a 10 mila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 31 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 7.500 euro. 4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 1, può disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
6. Il Comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.
7. per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti delle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 35– Esercizi esistenti**

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge n. 426/1971 e successive modifiche.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2006, erano titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l'esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività, nel rispetto della normativa vigente. L'Ufficio competente provvede alla conversione d'ufficio delle autorizzazioni senza l'obbligo di comunicazione da parte del titolare. La conversione di cui al comma 2 è effettuata anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 287/1991, nel rispetto delle prescrizioni previste per ciascuna fattispecie e fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari.
3. le autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2006, si considerano un unico titolo autorizzatorio, come definito dall'art. 3 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 21/2006.
4. i requisiti professionali previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento si intendono riconosciuti anche:
  - a) ai soggetti che alla data in vigore della legge Regionale n. 21/2006, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla legge n. 426/1971 e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione dell'impresa turistica, purchè in possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione stessa;
  - b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro di cui alla lettera a).

5. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all'affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all'art. 8, comma 2 bis della legge Regionale n. 21/2006 sono stati considerati in possesso del requisito professionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della predetta legge, coloro che:

- a) Hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrativi assistiti previsti dall'art. 5 della legge Regionale ,n. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della stessa legge Regionale n. 33/1999;
- b) Hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 23 "ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche".

#### **Art. 36 - Trattenimenti musicali - Ambito di applicazione**

1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno.

2. La mancata comunicazione di inizio attività è sanzionata in via amministrativa

3. Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (Autorità di P.S.), sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.

#### **Art. 37 - Trattenimenti musicali - Orari**

1. La diffusione della musica di sottofondo all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati nel piano di zonizzazione acustica, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla ore 2.00, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica sia esterna al locale sia anche condominiale.

2. La diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art 36 è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 18,00 alle ore 02,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

3. Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda, dehor o suolo pubblico regolarmente autorizzati, esterni al locale, solo nel periodo compreso fra il 1 aprile ed il 31 ottobre, *nonché, negli altri periodi dell'anno, nei soli giorni di giovedì, venerdì e sabato e negli altri giorni prefestivi* è consentita la diffusione di musica, come indicata nel punto 1 dell'art 36 e anche della musica di sottofondo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica, in esterno

In tal caso la diffusione della musica è consentita solo dalle ore 18,00 alle ore 01,00. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica

4. *Il Sindaco, a seconda delle necessità che dovessero emergere, su richiesta dei singoli esercenti e previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa sul decoro urbano, sull'igiene e sulla sicurezza, potrà disciplinare deroghe al comma precedente al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di sicurezza.*

5. Resta inteso che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in

quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

#### **Art. 38 - Trattenimenti musicali - Modalità di esercizio**

1. L'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., né può dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo delle consumazioni, né di pagamento di biglietto di ingresso.

2. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo;

3. Tutti i locali che intendano esercitare attività di intrattenimento musicale diverse dalla semplice musica di sottofondo debbono munirsi della relazione d'impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico redatte da un tecnico competente in acustica ambientale prevista dall'art 7 del presente regolamento

#### **Art. 39- Trattenimenti musicali Sanzioni**

1. Per quanto la legge non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai punti precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 a Euro 516,46.

2. In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni.

4. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Isola del Liri; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

5. Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al Sindaco in via amministrativa ed al Giudice di Pace in via giurisdizionale.

#### **Art. 40 – Validità del regolamento**

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata e sostituisce ed abroga ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norme in esso contenute.